

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ex articolo 112 Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna.

Per sapere, premesso che: -

in data 16 marzo 2017, a seguito di analisi condotte dallo Studio MM s.r.l. su un campione prelevato in data 6 marzo 2017, si riscontrava che la copertura del magazzino comunale sito nell'abitato di Langhirano (PR), in via Nenni, civico 11, è costituita interamente da lastre di cemento amianto (crisotilo);

durante lo stesso mese di marzo 2017 il Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Langhirano provvedeva a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un progetto di massima per i lavori di bonifica e rifacimento della copertura al fine di accedere ai finanziamenti per le opere di progettazione e rimozione dell'amianto;

l'intervento consiste nella rimozione dell'esistente copertura in lastre di fibrocemento contenente amianto e nel conseguente rifacimento del manto di copertura del fabbricato per una superficie complessiva di circa 550 metri quadrati;

nella Relazione tecnico-illustrativa redatta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Langhirano in merito a "Lavori di bonifica dell'amianto e rifacimento della copertura del magazzino comunale sito in via Nenni", del marzo 2017, si evidenzia:

- in merito alla "Definizione della classe di priorità", la tipologia del materiale contenente amianto è classificato come "friabile";
- in merito alla voce relativa alla "Definizione degli indicatori" è specificato che ci si trova in "presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre" e che l'immobile oggetto dell'intervento è utilizzato in maniera costante;
- in ordine allo stato di conservazione del materiale contenente amianto la classificazione è stata individuata come "scadente";

alla relazione tecnica asseverata è allegata, quale parte integrante, l'attestazione dello stato di friabilità e di cattivo stato di conservazione del manufatto contenente amianto determinante una condizione di pericolosità di esposizione degli occupanti ad elementi nocivi per cui si rende necessario un intervento urgente e prioritario, secondo D.M. 6 settembre 1994 e D.M. n. 101 del 18 marzo 2003;

in data 5 aprile 2018 lo stesso Ministero dell'Ambiente rispondeva con una nota che si era provveduto erroneamente a trasferire complessivamente le risorse richieste e rimaneva in attesa della trasmissione della documentazione attestante l'impegno ad eseguire i lavori entro un anno dalla concessione del contributo;

in data 18 maggio 2018, in sede di incontro sindacale (come risulta da relativo verbale), il sindacato Ugl Autonomie Locali di Parma ha chiesto *"se il locale [n.d.r. il magazzino comunale] è idoneo ad*

ospitare i lavoratori e che l'A.C. adotti immediati provvedimenti per rimuovere la situazione di pericolo per i lavoratori stessi". L'Amministrazione, per bocca del Segretario generale, dichiara che "intende stralciare dal tavolo sindacale l'argomento del tetto del magazzino in quanto l'argomento deve essere trattato in altra sede";

i lavoratori che quotidianamente accedono per esigenze di servizio alla struttura sono sei;

in data 10 luglio 2018, l'Rls inviava tramite pec ad ARPAE e ad AUSL di Langhirano una richiesta di sopralluogo presso gli ambienti di lavoro;

l'AUSL non ha eseguito alcun sopralluogo limitandosi ad una semplice assunzione documentale presso l'Amministrazione e ad una risposta interlocutoria (nota inviata a Rls del 14 agosto) nella quale, fra l'altro si precisava «L'assessorato Politiche per la salute – Servizio Sanità Pubblica della regione Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno, partendo dai criteri fissati dal D.M. 6 settembre 1994, definire delle linee guida per semplificare ed uniformare il giudizio sullo stato di conservazione delle coperture, sulla valutazione del rischio per la salute e per fornire indicazioni sulle azioni conseguenti da adottare. Risulta opportuno sottolineare il passaggio del testo su chi può svolgere l'attività di verifica e valutazione dello stato di conservazione delle coperture risponde la stessa linea guida "... consulenti privati, professionisti di fiducia o all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA)..." »;

ARPAER, ad oggi, non ha risposto né ha eseguito alcun sopralluogo presso l'ambiente di lavoro;

con quali tempistiche si prevede la realizzazione dell'intervento di bonifica della copertura del magazzino comunale del Comune di Langhirano (PR) di via Nenni 11 sollecitato dalla rappresentanza sindacale dell'Ugl Autonomie Locali;

considerando "l'attestazione dello stato di friabilità e di cattivo stato di conservazione del manufatto contenente amianto determinante una condizione di pericolosità di esposizione degli occupanti ad elementi nocivi per cui si rende necessario un intervento urgente e prioritario" allegata alla relazione asseverata, in quale modo si pensa di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori del Comune di Langhirano che quotidianamente frequentano la struttura per ragioni professionali, in attesa che l'operazione di bonifica sia eseguita;

se si possono ravvisare pericoli per la sicurezza della popolazione a fronte della possibile diffusione di polveri stante la localizzazione del capannone all'interno dell'abitato;

per quale ragione l'Ausl si sia limitata ad una semplice assunzione di informazioni ed a fornire una risposta interlocutoria all'Rls;

per quale ragione ARPA non abbia ancora eseguito un sopralluogo e non abbia fornito risposta alcuna rispetto alla richiesta avanzata dall'Rls;

quale giudizio intenda esprimere la Giunta regionale in ordine alla scarsa sollecitudine con la quale i propri servizi e le proprie agenzie affrontano le segnalazioni in ordine ai rischi derivanti dall'esposizione di lavoratori e cittadini all'amianto.

Il presidente
Giancarlo Tagliaferri